

Regione Piemonte

C.M di Torino



Comune di Quincinetto

**REGOLAMENTO PER
IL CORRETTO INSEDIAMENTO
URBANISTICO E TERRITORIALE
DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI
E PER LA MINIMIZZAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE
DELLA POPOLAZIONE
AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

Relazione Tecnica

R_RIR_1_15_qnc

settembre 2015

Elaborazione

Dott. Stefano Roletti



Dott. Francesca Gazzani



ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è organizzato nelle seguenti parti:

- 1 CAPO I – IL REGOLAMENTO
 - 1.1 Premessa
 - 1.2 Campo di applicazione
- 2 CAPO II – AREE NORMATIVE
 - 2.1 Premessa
 - 2.2 Aree Normative – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
 - 2.2.1 Aree Sensibili
 - 2.2.2 Zone di Installazione Condizionata
 - 2.2.3 Zone di Attrazione
 - 2.2.4 Zone Neutre
 - 2.3 Aree Normative – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
 - 2.3.1 Aree Sensibili
 - 2.3.2 Zone di Vincolo
 - 2.3.3 Zone di Installazione Condizionata
 - 2.3.4 Zone di Attrazione
 - 2.3.5 Zone neutre
- 3 CAPO III – PROCEDURE AUTORIZZATIVE
 - 3.1 Iter autorizzativo degli impianti radioelettrici
 - 3.2 Programmi localizzativi dei gestori
 - 3.3 Misure di cautela - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
 - 3.3.1 Aree Sensibili
 - 3.3.2 Zone di Installazione Condizionata
 - 3.3.3 Zone di Attrazione
 - 3.3.4 Zone Neutre
 - 3.4 Misure di cautela - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
 - 3.4.1 Aree Sensibili
 - 3.4.2 Zone di Vincolo
 - 3.4.3 Zone di Installazione Condizionata
 - 3.4.4 Zone di Attrazione
 - 3.4.5 Zone Neutre
 - 3.5 Condizioni agevolate – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
 - 3.5.1 Zone di Attrazione
 - 3.5.2 Zone Neutre
 - 3.5.3 Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione
 - 3.6 Condizioni agevolate – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
 - 3.6.1 Zone di Attrazione
 - 3.6.2 Zone Neutre
 - 3.6.3 Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione
- 4 CAPO IV – INFORMAZIONE
- 5 CAPO V – NORME FINALI

1 CAPO I – IL REGOLAMENTO

1.1 Premessa

Il presente documento costituisce la Relazione Tecnica del *Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici* del Comune di Quincinetto (per semplicità di seguito denominato *Regolamento Impianti Radioelettrici*) ex art. 8 comma 6 della L. 36/2001 e art. 7 comma 1 lett. b) e c) della L.R. 19/2004.

Il *Regolamento Impianti Radioelettrici* si compone dei seguenti elaborati tecnici sotto elencati:

- Relazione Tecnica (il presente documento)
- Elenco 1 - Aree Sensibili, Zone di Installazione Condizionata e Zone di Attrazione – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
- Elenco 2 - Aree Sensibili, Zone di Vincolo, Zone di Installazione Condizionata e Zone di Attrazione – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
- Tavola 1.a - Planimetria Est – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione (scala 1 : 5 000)
- Tavola 1.b - Planimetria Ovest – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione (scala 1 : 5 000)
- Tavola 2.a - Planimetria Est – Impianti per radiodiffusione sonora e televisivi (scala 1 : 5 000)
- Tavola 2.b - Planimetria Ovest – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva (scala 1 : 5 000)

In caso di dubbi interpretativi si deve comunque fare riferimento al contenuto del presente documento, alla normativa generale che disciplina il settore, al Piano Regolatore Generale Comunale.

L'attuazione del *Regolamento Impianti Radioelettrici* avviene secondo le prescrizioni dettate qui di seguito, nell'osservanza delle leggi vigenti e degli altri regolamenti comunali.

Il *Regolamento Impianti Radioelettrici* è stato redatto ai sensi della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

1.2 Campo di applicazione

La disciplina definita dal *Regolamento Impianti Radioelettrici* si applica a tutti gli impianti fissi radioelettrici (impianti fissi emittenti segnali elettromagnetici a radiofrequenza per telefonia mobile, telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva) ad eccezione:

- degli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e degli apparati dei radioamatori;
- degli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni del *Regolamento Impianti Radioelettrici* sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

2 CAPO II – AREE NORMATIVE

2.1 Premessa

Il *Regolamento Impianti Radioelettrici* individua le aree normative relativamente alla localizzazione degli impianti radioelettrici, distinguendo gli Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione dagli Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

2.2 Aree Normative – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

Il *Regolamento Impianti Radioelettrici* individua per la localizzazione degli Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione le seguenti aree normative:

- Aree Sensibili
- Zone di Installazione Condizionata
- Zone di Attrazione
- Zone Neutre

2.2.1 Aree Sensibili

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute;
- singoli edifici scolastici;
- singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile;
- le residenze per anziani;
- le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"*.

Ai fini dell'applicazione delle misure di cautela, le Aree Sensibili sono state differenziate in due categorie:

- Aree Sensibili "a": luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma non inferiore a quattro ore;
- Aree Sensibili "b": luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma inferiore a quattro ore.

2.2.2 Zone di Installazione Condizionata

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili;
- i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137)*;
- l'area definita "centro storico" come da Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

2.2.3 Zone di Attrazione

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- le aree esclusivamente industriali (aree normative del P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi “non connessi” alle attività produttive);
- le aree a bassa o nulla densità abitativa. Un’area si definisce a nulla densità abitativa se il cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione di un impianto radioelettrico non comprende o non potrà comprendere insediamenti residenziali o Aree Sensibili. Un’area si definisce a bassa densità abitativa se nel cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di installazione di un impianto radioelettrico la somma della superficie fondiaria e della superficie territoriale sia inferiore al 12,5% dell’area e la somma della densità fondiaria e della densità territoriale non sia superiore a $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$.
- le aree individuate autonomamente dall’Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

2.2.4 Zone Neutre

Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.

2.3 Aree Normative – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

Il *Regolamento Impianti Radioelettrici* individua per la localizzazione degli Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva le seguenti aree normative:

- Aree Sensibili
- Zone di Vincolo
- Zone di Installazione Condizionata
- Zone di Attrazione
- Zone Neutre

2.3.1 Aree Sensibili

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute;
- singoli edifici scolastici;
- singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile;
- le residenze per anziani;
- le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"*.

Ai fini dell'applicazione delle misure di cautela, le Aree Sensibili sono state differenziate in due categorie:

- Aree Sensibili "a": luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma non inferiore a quattro ore;
- Aree Sensibili "b": luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma inferiore a quattro ore.

2.3.2 Zone di Vincolo

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- area definita "centro storico" come da P.R.G.;
- tutto il centro abitato, come desunto dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

2.3.3 Zone di Installazione Condizionata

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;

- i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137)*;
- le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

2.3.4 Zone di Attrazione

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- le aree esclusivamente industriali (aree normative del P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive);
- le aree a bassa o nulla densità abitativa. Un'area si definisce a nulla densità abitativa se il cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione di un impianto radioelettrico non comprende o non potrà comprendere insediamenti residenziali o Aree Sensibili. Un'area si definisce a bassa densità abitativa se nel cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di installazione di un impianto radioelettrico la somma della superficie fondiaria e della superficie territoriale sia inferiore al 12,5% dell'area e la somma della densità fondiaria e della densità territoriale non sia superiore a $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$.
- le aree individuate autonomamente dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

2.3.5 Zone neutre

Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Vincolo, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.

3 CAPO III – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

3.1 Iter autorizzativo degli impianti radioelettrici

Le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti fissi radioelettrici sono quelle specificate dal *D. Lgs. 259/2003* e *s.m.i.* e dalla *L.R. 19/2004* e successive direttive tecniche regionali. Per gli specifici casi indicati nel *Paragrafo 3.3* e *3.4* valgono le condizioni agevolate indicate nei *Paragrafi 3.5* e *3.6*.

Il Comune in fase di rilascio di autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti fissi radioelettrici provvederà a valutare la localizzazione degli impianti in relazione ai Programmi Localizzativi dei gestori e al presente *Regolamento* e a stabilire le conseguenti misure di cautela specificate nei *Paragrafi 3.2, 3.3* e *3.4*.

Il Comune potrà rilasciare autorizzazione all'installazione degli impianti su siti di proprietà comunale solo ad avvenuta sottoscrizione di specifica convenzione o contratto per la locazione del sito. Per le aree di proprietà privata il rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione e modifica degli impianti è condizionato alla presentazione di titolo di proprietà o contratto di locazione; nel caso di nuovo impianto su nuova localizzazione non di proprietà del gestore è necessario presentare anche l'atto di assenso del proprietario del bene immobile.

3.2 Programmi localizzativi dei gestori

I gestori o i proprietari degli impianti radioelettrici presentano entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma Localizzativo del parco impianti di cui s'intende far domanda di autorizzazione all'installazione nell'arco temporale dell'anno successivo, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione all'installazione. Il Programma Localizzativo dovrà riguardare i nuovi impianti previsti su nuove localizzazioni.

I gestori o i proprietari possono altresì integrare il Programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

Le modalità di redazione e presentazione dei Programmi Localizzativi sono quelle indicate dalla *D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757*.

Il Comune, entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei Programmi Localizzativi, convoca i gestori o i proprietari degli impianti al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale. Nel caso di presentazione di integrazioni del Programma Localizzativo il Comune, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'integrazione, convoca il gestore o il proprietario degli impianti interessato al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti.

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione di impianti non compresi nel Programma Localizzativo dell'anno in corso il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e

secondo le disposizioni riportate nel *D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.* Fanno eccezione le domande relative a impianti per i quali si evidenzino ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

3.3 Misure di cautela - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

3.3.1 Aree Sensibili

L'installazione di impianti sulle Aree Sensibili "a" è totalmente vietata.

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Aree Sensibili "b" il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel *D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.* e provvederà alla convocazione in tempi celeri di apposita Conferenza dei Servizi per l'esame di dettaglio della domanda. In sede di Conferenza dei Servizi potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno del *Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici*.

3.3.2 Zone di Installazione Condizionata

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Installazione Condizionata il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel *D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.* e provvederà alla convocazione in tempi celeri di apposita Conferenza dei Servizi per l'esame di dettaglio della domanda. In sede di Conferenza dei Servizi potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i Gestori o i Proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno del *Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici*.

3.3.3 Zone di Attrazione

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nel *Paragrafo 3.5*.

3.3.4 Zone Neutre

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone Neutre, di norma, non sono previste specifiche misure di cautela.

3.4 Misure di cautela - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

3.4.1 Aree Sensibili

L'installazione di impianti sulle Aree Sensibili "a" è totalmente vietata.

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Aree Sensibili "b" il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel *D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.* e provvederà alla convocazione in tempi celeri di apposita Conferenza dei Servizi per l'esame di dettaglio della domanda. In sede di Conferenza dei Servizi potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno del *Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici*.

3.4.2 Zone di Vincolo

L'installazione di impianti nelle Zone di Vincolo è totalmente vietata.

3.4.3 Zone di Installazione Condizionata

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Installazione Condizionata il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel *D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.* e provvederà alla convocazione in tempi celeri di apposita Conferenza dei Servizi per l'esame di dettaglio della domanda. In sede di Conferenza dei Servizi potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i Gestori o i Proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno del *Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici*.

3.4.4 Zone di Attrazione

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nel *Paragrafo 3.6*.

3.4.5 Zone Neutre

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone Neutre, di norma, non sono previste specifiche misure di cautela.

3.5 Condizioni agevolate – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

3.5.1 Zone di Attrazione

La domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti con potenza superiore a 20 W in Zone di Attrazione corrispondenti a siti di proprietà comunale avverrà utilizzando il modello per Segnalazioni Certificate di Inizio Attività riportato nel *D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.* o predisposto dal Comune.

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.*

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione su strutture di sostegno per impianti radioelettrici preesistenti (incluso il caso del co-siting di impianti) è da ritenersi formato dopo 45 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.*

3.5.2 Zone Neutre

Il silenzio-assenso per l'installazione di impianti in Zone Neutre in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A., dia luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.*

3.5.3 Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone Neutre è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.* nei seguenti casi:

- impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel Programma Localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.;
- impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione.

Per gli stessi casi sopra elencati e ricadenti in Zone di Attrazione valgono le condizioni agevolate del *Paragrafo 3.5.1*

Nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività usando il modello riportato nel *D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.* o predisposto dal Comune. Qualora entro 30 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della *L. 36/2001* la Segnalazione è priva di effetti.

3.6 Condizioni agevolate – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

3.6.1 Zone di Attrazione

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003* e *s.m.i.*

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione su strutture di sostegno per impianti radioelettrici preesistenti (incluso il caso del co-siting di impianti) è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003* e *s.m.i.*

3.6.2 Zone Neutre

Il silenzio-assenso per la l'installazione di impianti in Zone Neutre in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A., dia luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003* e *s.m.i.*

3.6.3 Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione

Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone Neutre è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal *D.Lgs. 259/2003* e *s.m.i.* nei seguenti casi:

- impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel Programma Localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione,
- utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

Per gli stessi casi sopra elencati e ricadenti in Zone di Attrazione valgono le condizioni agevolate del *Paragrafo 3.6.1.*

4 CAPO IV – INFORMAZIONE

Il Comune provvede a pubblicizzare con avviso sull'Albo Pretorio e sul B.U.R l'avvenuta approvazione del *Regolamento Impianti Radioelettrici*. Il Comune può promuovere incontri con la cittadinanza volti a garantire l'informazione circa i contenuti e gli effetti del *Regolamento Impianti Radioelettrici*.

In fase di elaborazione di modifiche al *Regolamento Impianti Radioelettrici* il Comune può organizzare incontri pubblici per garantire l'informazione circa i contenuti e gli effetti del *Regolamento Impianti Radioelettrici*.

Il Comune può promuovere incontri informativi riguardanti i Programmi Localizzativi dei gestori.

5 CAPO V – NORME FINALI

Le modifiche e le integrazioni del *Regolamento Impianti Radioelettrici* dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale.

Le disposizioni del *Regolamento Impianti Radioelettrici* si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica del *Regolamento*, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.